



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per lo studente, lo Sviluppo, e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore
Ufficio VII

Ai Rettori delle Università
sedi di scuole di specializzazione
di area sanitaria

Oggetto: Attivazione Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui al DM n.68/2015. Bandi di Ateneo.

Con riferimento alle tipologie di Scuola indicate in oggetto, nelle more della emanazione dei decreti inerenti la definizione dei requisiti e degli standard delle reti formative e delle diverse tipologie di scuola, si invitano le S.S.L.L. ad attivare i suddetti Corsi di Studio (scuole di specializzazione di area Odontoiatrica, scuola di specializzazione in Fisica Medica, scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera), istituiti in conformità agli ordinamenti didattici previsti dal Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, avvalendosi delle strutture formative anche sanitarie già convenzionate con l'Ateneo. Nel procedere alla emanazione dei bandi di concorso, le S.S.L.L. devono tener comunque conto del numero complessivo di posti definito a livello locale, in relazione alla disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi.

Per quanto concerne le altre tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria il cui accesso è riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, ancora non riordinate in quanto non originariamente ricomprese all'interno del già citato D.M. n.68/2015, esse potranno essere attivate da codesti spettabili Atenei al termine del processo di riordino dei relativi Ordinamenti didattici nazionali (processo di imminente definizione), a seguito del quale gli Atenei saranno chiamati ad adottare i nuovi ordinamenti didattici in sede locale, apportando le necessarie modifiche al regolamento didattico di Ateneo di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Le predette modifiche ai regolamenti didattici di Ateneo dovranno essere adottate dalle Università nel rispetto dei tempi che verranno indicati dalla normativa di riferimento, così da consentire agli Atenei stessi la pubblicazione dei bandi di ammissione ed un rapido avvio dell'A.A. anche con riguardo a tali ulteriori corsi di Studio.

Con i più cordiali saluti,

IL CAPO DIPARTIMENTO

Prof. Marco Mancini